

Soggetti obbligati e modalità di presentazione

Anche quest'anno la Certificazione Unica vede numerose novità in particolare nella parte attinente la certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato. Inoltre viene introdotta la nuova certificazione sulle "locazioni brevi".

La Certificazione Unica 2018

Con provvedimento 15 gennaio 2018, n. 10729, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica – c.d. "**CU 2018**" – da trasmettere all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2018** unitamente alle informazioni per il contribuente per attestare:

- l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati**, di cui agli artt. 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: "TUIR"), corrisposti nell'anno 2017 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- l'ammontare complessivo delle **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2017, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2017 a seguito di **procedure di pignoramenti** presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di **procedure di esproprio** di cui all'art. 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2017 per **prestazioni** relative a **contratti d'appalto** per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la **cessazione di rapporti di agenzia**, per la cessazione da **funzioni notarili** e per la **cessazione dell'attività sportiva** quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di **locazione di immobili** ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- le relative **ritenute di acconto** operate;
- le **detrazioni** effettuate.

Nel dettaglio, per espressa previsione dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, recante *"Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, è onere dei sostituti d'imposta, che nel corso del 2017 abbiano erogato:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

provvedere alla compilazione, invio telematico e consegna delle Certificazioni Uniche attestanti le somme e valori corrisposti ed erogati ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e lavoratori autonomi per i redditi assoggettati a ritenute alla fonte.

L'adempimento, che oramai sostituisce in gran parte la Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta - c.d. Modello 770, è suddiviso in due moduli:

- la **CU ordinaria**, costituita da tutti gli elementi necessari a certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- la **CU sintetica**, che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va consegnata, a cura del sostituto d'imposta, al lavoratore dipendente o autonomo.

Modalità e termini di presentazione

Il flusso dei dati dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente per via telematica**, attraverso i servizi Entratel e Fisconline, **entro il 7 marzo 2018**:

- **direttamente** dal sostituto d'imposta;
- **tramite un intermediario** abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 che sarà tenuto a:
 - rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta;
 - rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
 - conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.



Attenzione

La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, si precisa che la trasmissione telematica delle CU contenente esclusivamente:

- redditi esenti
- ovvero non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata
- potrà avvenire entro il termine di presentazione del modello 770 - dichiarazione dei sostituti d'imposta - ossia entro il 31 ottobre 2018.

Diversamente, l'obbligo di consegna, in doppia copia, della Certificazione Unica ai sostituiti dovrà avvenire:

- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;



Attenzione

La scadenza effettiva prevista per il 2018 è fissata al 3 aprile, ossia al primo giorno lavorativo successivo a sabato 31 marzo e alle festività pasquali che cadono l'1 e 2 aprile.

- ovvero, entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (cfr. D.L. n. 193/2016 in modifica del comma 6-quater, art. 4, D.P.R. n. 322/1998).



Attenzione

Con l'invio telematico e la consegna della Certificazione Unica – ordinaria e sintetica – il sostituto d'imposta assolve all'obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art. 4, D.P.R. n. 322/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 952, Legge n. 208/2015.

Per quanto attiene all'utilizzo della certificazione, si ricorda che sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- coloro che nell'anno hanno posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella CU, qualora siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio;
- il titolare di solo più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario delle pensioni.



Attenzione

Al contrario, sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente a cui il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui per questi ultimi sia stata operata una ritenuta a titolo d'acconto.

I dati non inclusi tra quelli previsti nella CU, e cioè i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti effettuati, ai crediti vantati e al relativo utilizzo, sono comunicati attraverso la presentazione del Mod. 770 da inviarsi in forma telematica all'Agenzia delle Entrate e il cui termine dal 2018 è fissato entro il 31 ottobre di ogni anno successivo al periodo d'imposta di riferimento così come stabilito dalla Legge n. 205/2017 (pertanto per il modello 770 – periodo imposta 2017 – il termine è fissato al 31 ottobre 2018).

Tenuto conto delle suddette premesse, il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone come segue:

1) Frontespizio, nel quale riportare le seguenti informazioni:

- tipo di comunicazione;
- dati del sostituto;

- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
 - firma della comunicazione;
 - impegno alla presentazione telematica;
- 2) Quadro CT, contenente i dati attinenti alla ricezione in via telematica dei modelli 730-4;
- 3) Certificazione Unica 2018, riportante:
- i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
 - i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
 - i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi riguardanti le locazioni brevi.



Attenzione

Si sottolinea che è necessario che siano inviate tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta, anche se attestanti tipologie reddituali per le quali non ne sia prevista dalla legge la predisposizione per la dichiarazione dei redditi.

Inoltre, è facoltà dei sostituti d'imposta effettuare distinti flussi telematici sia nel caso di sole certificazioni dati lavoro dipendente, che dati lavoro dipendente ed assimilati e dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio telematico della CU 2018, secondo le modalità sopra descritte:

- coloro che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi:
 - degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973;
 - dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988;
 - dell'art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - dell'art. 11, Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- coloro che nel **2017** hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL;
- soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.



Attenzione

A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella Sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

- tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della Legge n. 63/1993;
- tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici;
- gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici;
- i soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Con specifico riferimento all'imponibile contributivo INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, occorre precisare che, ai fini previdenziali ed assicurativi, la dichiarazione ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2017 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.

Casi particolari: operazioni straordinarie e successioni

Ai fini della corretta gestione degli obblighi dichiarativi in capo ai sostituti d'imposta, risulta di primaria importanza l'esatta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti nei confronti dei percipienti.

Pertanto, al verificarsi di situazioni particolari, quali operazioni straordinarie e successioni, nella compilazione della comunicazione unica si dovrà prestare attenzione a distinguere tra i casi che hanno comportato l'estinzione del sostituto d'imposta e quelli in cui ciò non sia avvenuto.

Inoltre, con specifico riferimento alle operazioni straordinarie che incidano sulle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, dovranno essere valutate le seguenti sopravvenienze:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio di un'unica certificazione, contenente:
 - il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta;
 - la compilazione della Sezione relativa ai redditi erogati da altri soggetti;
- interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due diverse certificazioni concernenti rispettivamente:
 1. i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto di lavoro e il TFR liquidato;
 2. i redditi erogati in seguito all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo.



Attenzione

In quest'ultimo caso, qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista ex art. 23, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, il nuovo sostituito dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal primo nell'intero periodo d'imposto.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, si analizzeranno ora i principali casi particolari.



Operazioni straordinarie con estinzione del sostituito d'imposta

Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Si tratta delle ipotesi di:

- liquidazione;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa.

La CU 2018 verrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, con le seguenti indicazioni nel Frontespizio:

- Sezione "dati relativi al sostituito" e certificazioni intestate ai percipienti: dati e C.F. del sostituito estinto;
- Sezione "dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione": dati del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la CU.



Attenzione

Con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i suddetti soggetti trasmetteranno un'unica certificazione per ciascun percipiente, contenente:

- i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta;
- Sezione "dati relativi ai conguagli": redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore e indicazione del C.F. di questi ultimi nel punto 536.

Diversamente, per quanto attiene ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nei punti 41 e 42 si evidenzieranno distintamente:


- le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale;
- le quote di compensi erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.


Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Nelle fattispecie di:

- fusioni;
- scissioni totali;
- scioglimento di società personale e prosecuzione in ditta individuale;
- cessione o conferimento da imprenditore individuale in società di persone o di capitali;
- trasferimento di competenza tra PA,

chi succede nei precedenti rapporti sarà tenuto alla compilazione della CU 2018, comprensiva dei dati in cui il soggetto estinto ha operato; mentre, in caso di più soggetti che succedano, ciascuno

	<p>di essi sarà obbligato in solido alla trasmissione, posto che la stessa dovrà essere integralmente inviata da uno soltanto di questi. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati si distinguono le seguenti ipotesi:</p> <p>1) nel caso di operazioni di conguaglio effettuate dall'estinto, il dichiarante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmetterà un'unica certificazione per ogni percipiente con i risultati delle predette operazioni; • indicherà il proprio codice fiscale nella Sezione "Dati relativi al sostituto" del Frontespizio e nelle singole certificazioni; • riporterà il codice fiscale dell'estinto nel punto 611 nella Sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente; • compilerà le annotazioni con il codice GI; <p>2) qualora il conguaglio sia effettuato dal soggetto tenuto all'invio della CU per ogni percipiente, il dichiarante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicherà i propri dati anagrafici nella Sezione "Dati relativi al sostituto" sia nel Frontespizio che nelle singole certificazioni; • evidenzierà nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto; <p>3) se il rapporto cessa anteriormente all'estinzione del sostituto e il dipendente viene riassunto, nel medesimo periodo d'imposta, dal subentrante, quest'ultimo dovrà effettuare il conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal percipiente. Al contrario, non sussistendo operazioni di conguaglio, la gestione delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi avviene come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sostituto d'imposta indicherà i propri dati nella Sezione "Dati relativi al sostituto" sia nel Frontespizio che nelle singole comunicazioni; • lo stesso sostituto riporterà il C.F. dell'estinto nel punto 71 della Sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo; • il dichiarante indicherà i propri dati nelle certificazioni da lui rilasciate; <p> Attenzione</p> <p>Qualora la certificazione venga rilasciata dal soggetto che prosegue l'attività, quest'ultimo evidenzierà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i propri dati anagrafici; - le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto nei punti da 52 a 62.
<p>Operazioni straordinarie che NON determinano l'estinzione del soggetto</p>	<p>Al verificarsi di tale fattispecie, gli obblighi dichiarativi faranno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni. In particolare, nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sostituto cedente sarà tenuto all'invio della certificazione indicando: <ul style="list-style-type: none"> ○ i dati di lavoro dipendente; ○ le retribuzioni erogate fino alla cessione, barrando il punto 612; • il sostituto subentrante emetterà una comunicazione conte-

	<p>nente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tutti i redditi percepiti dai dipendenti acquisiti; ○ le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto nei punti da 531 a 566.
Successioni <i>mortis causa</i>	<p>Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede</p> <p>La CU 2018 dovrà essere presentata da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente all'anno in cui il deceduto ha operato, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati del sostituto deceduto nella Sezione "Dati relativi al sostituto" sia nel Frontespizio che nelle singole certificazioni; • nella Sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione" i dati dell'erede che la sottoscrive.
	<p>Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede</p> <p> Attenzione</p> <p>Nel caso di successione avvenuta nel 2017 o nel 2018 prima della presentazione della CU 2018, l'erede sarà tenuto alla sua presentazione anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto e estinto.</p> <p>Con riguardo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati si dovranno considerare le seguenti ipotesi:</p> <p>1) qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal <i>de cuius</i>, l'erede dovrà trasmettere un'unica certificazione per ciascun percipiente, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprio codice fiscale nella Sezione "Dati relativi al sostituto" sia del Frontespizio che delle singole comunicazioni; • il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 611 della Sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro dipendente; • il codice GI nelle annotazioni; <p>2) qualora il conguaglio venga operato dall'erede, questi dovrà evidenziare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprio codice fiscale nella Sezione "Dati relativi al sostituto" sia del Frontespizio che delle singole comunicazioni; • le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto nei campi da 531 a 566. <p>Diversamente, per quanto attiene ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi:</p> <p>1) per le certificazioni rilasciate dal <i>de cuius</i> l'erede dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i propri dati anagrafici nella Sezione "Dati relativi al sostituto" sia del Frontespizio che delle singole comunicazioni; • il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 71 della Sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" della certificazione lavoro autonomo; <p>2) per le comunicazioni presentate dall'erede, egli riporterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente i propri dati anagrafici; • le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto nei punti da 52 a 62.
Comandati presso altra amministrazione dello Stato	<p>Per espressa previsione dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle operazioni di conguaglio su compensi e altri redditi corrisposti da Amministrazioni dello Stato, i soggetti che</p>

corrispondono retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare agli Uffici che dispongono il pagamento di emolumenti fissi e continuativi, entro l'anno e non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo:

- l'ammontare delle somme corrisposte;
- l'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali;
- le ritenute effettuate.

Ne deriva che:

- il sostituto che eroga compensi non fissi non rilascia CU ai percipienti, ma la invia all'Agenzia delle Entrate barrando il punto 613;
- il sostituto che eroga retribuzioni fisse emetterà una CU comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale comandato, indicando le somme attribuite dall'Ufficio secondario nei punti da 531 a 566 e il codice 8 nel campo 537.

! **Attenzione**

Qualora l'Ufficio principale non indichi puntualmente i suddetti valori, si dovrà procedere alla compilazione delle annotazioni con codice CO.

Sezione dati relativi ai conguagli:

Codice fiscale del percipiente Mod. N.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5	
531		532		533		534		535	
536		Codice fiscale		Causa 537		Reddito conguagliato già compreso nel punto 1		Reddito conguagliato già compreso nel punto 2	
538		539		540		541		542	
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5		Ritenute		543	
544		545		546		547		548	
Addizionale regionale		Addizionale comunale acconto 2017		Addizionale comunale saldo 2017		Ritenute sospese		Addizionale comunale a saldo sospesa	
549		550		551		552		553	
Ritenute sospese		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale in acconto sospesa		554		555	
556		557		558		559		560	
REDDITI ESENTI									
codice		ammontare		codice		ammontare			
561		562		563		564			
LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef			
561		562		563		564			
Ritenute Irpef sospese		Addizionale reg. all'Irpef sospesa							
565		566							